

04/06/2015

Primo sì alla nuova class action: incentivi agli avvocati e adesione dopo la condanna

di Giovanni Negri

Un plebiscito per la riforma della class action. La Camera ha approvato ieri sera con 388 voti favorevoli, nessuno contrario e un solo astenuto, il disegno di legge, che ora passa al Senato, che riscrive radicalmente l'azione collettiva. Uno strumento che, introdotto del 2010, in Italia non è certo decollato: poche le azioni proposte, rare quelle che hanno superato il primo giudizio di ammissibilità. Esito di un sistema che prevede una serie di meccanismi per rendere il giudizio di classe equilibrato e sostenibile da parte delle imprese. Il disegno di legge, invece, rivede in profondità l'ambito di applicazione dell'istituto, modifica la struttura del giudizio e le modalità per l'adesione e introduce un pacchetto di incentivi all'azione che spostano in maniera netta il baricentro dell'azione collettiva.

Fortissima la contrarietà di Confindustria che già nelle settimane scorse aveva chiesto (almeno) una pausa di riflessione, se non un ripensamento. Vaste e, come ovvio, di segno positivo le reazioni sia del Pd, con il responsabile giustizia David Ermini che mette l'accento sul fatto che la riforma avvicinerà la legislazione italiana a quella europea, sia del Movimento 5 Stelle che ricorda come in questo modo sia stato rispettato uno dei punti qualificanti del programma. In ogni caso, vista l'ampiezza del consenso ottenuto, un cambiamento al Senato non appare agevole.

Vediamo punto per punto allora le principali novità, accompagnate dalle osservazioni critiche di Confindustria che ne hanno ripercorso tutto l'impianto. Innanzitutto, l'estensione dei soggetti tutelati, conseguenza diretta della collocazione della nuova azione collettiva nel Codice di procedura civile, traghettandola da quello del Consumo. A potere costituire la classe potranno essere non solo i consumatori/utenti, ma anche imprese, pubblica amministrazione e associazioni. Un ampliamento che, nel giudizio di Confindustria presta il fianco a strumentalizzazioni con effetti deleteri per il sistema giustizia. Il riferimento, per esempio, è ai

rapporti emittenti-investitori e agli effetti in termini di contenzioso e di tenuta dei titoli.

Ampliate anche le ipotesi di illecito extracontrattuale, sino a comprendere tutti i casi di responsabilità per fatto illecito. In questo modo, è la perplessità, può trovare forma di tutela attraverso class action qualsiasi diritto individuale, come quello alla salute e alla riservatezza, e risarcimento ogni danno ingiusto (all'integrità fisica, alla libertà individuale). Circostanza che espone le imprese, fa notare Confindustria, al rischio di un contenzioso enorme, con conseguenze pesanti anche sul piano reputazionale.

Le modalità di adesione aprono a un allargamento della classe anche dopo la sentenza di condanna e non solo prima del giudizio di merito come nell'attuale Codice del consumo. Da una parte gonfiare la classe dopo la condanna apre la strada a condotte opportunistiche di chi preferisce attendere l'esito della controversia prima di agire, dall'altra introduce un'alea di costante incertezza sull'impatto che il giudizio potrebbe avere sulle imprese, rendendo assai ardua anche la presentazione di transazioni.

A incentivare la raccolta di mandati per la proposizione dell'azione di classe, la riforma prevede l'obbligo a carico dell'impresa di pagare un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe, agli avvocati dei soggetti vittoriosi intervenuti e ai difensori degli attori delle cause riunite. Il compenso è calcolato sulla base dell'importo complessivo dovuto ai danneggiati, tenuto conto della complessità e qualità dell'opera prestate e del numero degli aderenti. Una previsione che, fa notare Confindustria, oltre che fare da volano al contenzioso si mette in contrasto con la Raccomandazione della Commissione europea che invita a definire parcelle per i legali che non rappresentino incentivi alla litigiosità.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved